

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 1196 del 31.12.2018

Estensore: Petraccone

DIRITTI REALI – DISTANZE LEGALI – DISTANZA MINIMA PREVISTA DALL'ART. 9
D.M. 1444/1968 – RATIO LEGIS

In tema di distanze legali, la distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del DM n. 1444/1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo *ratio* della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Detta norma va, pertanto, applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.